



Città di
VIADANA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI IGIENE URBANA**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 49 del 29.06.2021



SOMMARIO

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI.....	5
Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
Art. 3 – DEFINIZIONI.....	5
Art. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	5
Art. 5 – RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO	5
Art. 6 – PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO	6
Art. 7 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	6
Art. 8 -ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE	6
Art. 9 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI.....	6
Art. 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	7
TITOLO II.....	7
RIFIUTI URBANI	7
Art. 11 - RIFIUTI URBANI	7
TITOLO III.....	7
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.....	7
ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI	7
Art. 12 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI	7
Art. 13 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO	7
Art. 14 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	8
Art. 15 – RACCOLTA DOMICILIARE DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE	10
Art. 16 – RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI.....	11
Art. 17 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO	11
Art. 18 - RACCOLTA DOMICILIARE CARTA E CARTONE	13
Art. 19 - RACCOLTA DOMICILIARE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA.....	13
Art. 20 - RACCOLTA DOMICILIARE DEL VETRO, LATTINE IN ALLUMINIO E IMBALLAGGI METALLICI	14
Art. 21 - RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI VEGETALI	14
Art. 22 - RACCOLTA INGOMBRANTI.....	15



Art. 23 - RACCOLTA PILE	15
Art. 24 - RACCOLTA FARMACI SCADUTI.....	16
Art. 25 - RACCOLTA INDUMENTI USATI.....	16
Art. 26 - RACCOLTA OLI VEGETALI E OLI ESAUSTI.....	16
Art. 27 - RACCOLTA LEGNO.....	16
Art. 28 - RACCOLTA METALLO	16
Art. 29 - RACCOLTA TONER.....	17
Art. 30 - RACCOLTA INERTI.....	17
Art. 31 -LAMPADE E TUBI CATODICI, BATTERIE, PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON IL SIMBOLO "T" O "F.....	17
Art.32 -RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)	17
Art. 33 - RIFIUTI CIMITERIALI.....	18
Art. 34 - CONTENITORI PORTARIFIUTI (CESTINI)	18
TITOLO IV.....	19
INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI.....	19
Art. 35 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI	19
Art. 36 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI	19
Art. 37 - OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE.....	19
Art. 38 - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	19
Art. 39 - CENTRO DEL RIUSO	19
Art. 40 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE RACCOLTE DIFFERENZIATE	20
Art. 41 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA.....	20
Art. 42 - INCENTIVI.....	20
Art. 43 - RACCOLTA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	20
Art. 44 - MODALITÀ PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI CHE INTENDANO AFFIDARE AL SERVIZIO PUBBLICO LO SPECIFICO RIFIUTO RECUPERABILE	21
TITOLO V.....	21
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	21
Art. 45 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	21
Art. 46- AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	21
Art. 47 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	21
Art. 48 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	21
Art. 49 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI	22
Art. 50 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.....	22



Art. 51 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	22
Art. 52 - LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	23
Art. 53 - PULIZIA DEI MERCATI.....	23
Art. 54 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	24
Art. 55 – DEIEZIONI CANINE.....	24
TITOLO VI.....	25
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	25
Art. 56 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.....	25
Art. 57 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI REGOLAMENTI	25



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento è adottato ai sensi D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 al fine di stabilire:

- A. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- B. le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- C. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- D. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
- E. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- F. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero ed allo smaltimento.

Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano: "Per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani e per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi del presente regolamento, all'intero territorio comunale".

Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si applicano le disposizioni elencate nel del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si fa riferimento alla classificazione dei rifiuti così disciplinata dagli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell'Ambiente) così come modificati dal D. Lgs. 116/2020.

Art. 5 – RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica ai rifiuti di cui all'art. 185 del D. Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell'Ambiente) così come modificato dal D. Lgs. 116/2020.



Art. 6 – PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
 - devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti

Art. 7 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 è svolta direttamente o attraverso il Soggetto Gestore.

Art. 8 -ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI SVOLTE DAL COMUNE

1. Il Comune, anche attraverso il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, garantisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti urbani di cui all'articolo 4 su tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse, con le modalità ed i limiti previsti dal presente regolamento e dal contratto di servizio.
2. Spetta al Comune, in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto ed ai quantitativi da raccogliere.

Art. 9 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI

Competono ai produttori dei rifiuti urbani tutte le attività di conferimento previste nel presente regolamento e precisamente:

- le utenze domestiche potranno usufruire del sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" e/o conferire i rifiuti recuperabili direttamente al centro di raccolta comunale posto nella Z.I. Fenilrosso in Via Dei Pioppi;
- i produttori di rifiuti urbani provenienti da attività artigianali, industriali e commercio all'ingrosso non praticanti l'auto-smaltimento, potranno usufruire del sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" e/o conferire i rifiuti recuperabili direttamente al centro di raccolta comunale posto nella Z.I. Fenilrosso in Via Dei Pioppi;
- i produttori di rifiuti urbani provenienti da attività artigianali, industriali e commercio



all'ingrosso praticanti l'auto-smaltimento non potranno usufruire del sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" ma potranno conferire i rifiuti recuperabili direttamente al centro di raccolta comunale posto nella Z.I. Fenilrosso in Via Dei Pioppi;

- le utenze non domestiche diverse dalle attività artigianali, industriali e commercio all'ingrosso potranno usufruire del sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" e/o conferire i rifiuti recuperabili direttamente al centro di raccolta comunale posto nella Z.I. Fenilrosso in Via Dei Pioppi.

Art. 10 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo la normativa vigente.

TITOLO II RIFIUTI URBANI

Art. 11 - RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui alla lettera b-ter) dell'art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell'Ambiente) modificati dal D.Lgs. 116/2020, così come elencati nell' allegato L-quater se derivanti dalle attività elencate nel nuovo allegato L-quinquies.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

Art. 12 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI

Le norme e disposizioni di cui al presente Titolo III disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani domestici e non domestici e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.

Art. 13 - AREA DI ESPLETAMENTO DEL PUBBLICO SERVIZIO

Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale e viene espletato, secondo le modalità disciplinate negli articoli 14 e seguenti, mediante:

- a. il servizio di raccolta domiciliare delle seguenti tipologie di rifiuto:
 - RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE
 - FRAZIONE ORGANICA



- CARTA E CARTONE
- PLASTICA
- IMBALLAGGI IN PLASTICA
- VETRO, LATTINE IN ALLUMINIO E IMBALLAGGI METALLICI
- RIFIUTI VEGETALI
- RACCOLTA INGOMBRANTI

b. il posizionamento di appositi contenitori sul territorio comunale per le seguenti tipologie di rifiuto:

- PILE
- FARMACI SCAUDUTI
- TONER
- RIFIUTI STRADALI (rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite dai cestini porta rifiuti)

c. Il conferimento esclusivo presso il Cdr per le seguenti tipologie di rifiuto:

- INDUMENTI USATI
- OLI VEGETALI
- LEGNO
- METALLO
- LAMPADE
- LAMPADE E TUBI CATODICI, BATTERIE, PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON IL SIMBOLO "T" O "F"

2. Disposizioni particolari disciplinano i rifiuti cimiteriali, come da successivo art. 33

3. Al fine della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani sono da considerare come zone servite le zone servite dal servizio di raccolta domiciliare.

Art. 14 - NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il sistema di raccolta nel Comune di Viadana è di tipo "domiciliare" o "porta a porta"

2. Al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio, il Gestore del Servizio di Igiene Urbana consegna ad ogni singola utenza il Kit per la raccolta differenziata porta a porta, composto da un contenitore da 35 lt per il vetro, un contenitore da 10 lt per l'organico, un contenitore da 25 lt per l'organico, i sacchi in PE per la plastica, un contenitore per la carta .

3. Per quanto riguarda la raccolta del secco indifferenziato, alle utenze domestiche viene fornito un contenitore carrellato da 120 lt., mentre alle utenze non domestiche – che non beneficiano della tariffa agevolata per auto smaltimento - vengono forniti contenitori nel numero e per una volumetria adeguata alla loro potenziale produzione di rifiuti indifferenziati.

4. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico viene fornito un composter da 400 o da 600 lt ad ogni utente che ne faccia apposita richiesta.

5. Per il conferimento del rifiuto vegetale viene consegnato un contenitore di colore nero da 240 lt. Ogni utente avrà diritto gratuitamente a n.1 contenitori per la raccolta domiciliare degli scarti verdi sulla base delle disposizioni dell'art. 25 di cui al presente regolamento. L'utente potrà richiedere la fornitura di più contenitori, di cui solo il primo gratuito.



6. All'inizio di ogni anno solare viene consegnata a ciascuna utenza la fornitura annuale di sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta dell'umido e di sacchi in polietilene di colore giallo per la raccolta della plastica.
7. I contenitori per la raccolta domiciliare sono di proprietà del Comune di Viadana e vengono rilasciati in comodato d'uso gratuito agli utenti regolarmente iscritti agli elenchi per il pagamento della tassa rifiuti / tariffa rifiuti.
8. L'utente del servizio di raccolta differenziata porta a porta deve seguire le seguenti regole:
 - a) I rifiuti devono essere conferiti negli appositi sacchi e/o contenitori, a seconda del tipo di rifiuto, nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
 - b) L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti.
 - c) Il rifiuto non deve mai essere depositato sfuso o in sacchi sul suolo; fanno eccezione carta/cartoni e nel caso di conferimento del rifiuto vegetale, le fascine.
 - d) Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto e/o rifiuto a terra, il Gestore del Servizio di Igiene Urbana dovrà segnalare il fatto all'utente tramite la procedura di non conformità di cui al comma 9 del presente articolo e l'utente verrà avvisato che potranno essere attivati sistemi di rilevazione per l'individuazione delle responsabilità.
 - e) Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto con le cadenze riportate nell'apposito calendario che il Gestore del Servizio di Igiene Urbana predisporrà e recapiterà all'utenza. In caso di smarrimento l'utente potrà richiederne copia presso l'info point o presso il centro di raccolta o consultarlo sul sito web del Gestore del Servizio di Igiene Urbana.
 - f) L'utente dovrà esporre i sacchi e/o contenitori, sulla pubblica via, in prossimità dell'ingresso alla propria proprietà, nei giorni e con le modalità indicati dal Gestore del Servizio DI Igiene Urbana nell'apposito calendario.
 - g) Il sacco e/o contenitore dovranno essere esposti, in prossimità degli ingressi alla proprietà privata e comunque lungo il percorso di raccolta individuato da parte delle utenze, dopo le ore 19,00 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 4,00 del giorno dedicato.
 - h) La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dal Gestore del Servizio dove l'utente colloca il contenitore.
 - i) I sacchi e/o contenitori devono essere posti in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
 - j) I contenitori dopo lo svuotamento dovranno essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno di raccolta.
 - k) Il servizio è garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico.
 - l) Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana potrà accedere su aree e/o strade private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto ed a condizione che le aree garantiscano la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
 - m) Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura e spese dell'utenza.

- n) I sacchi e/o contenitori che presentano all'interno materiale non conforme non verranno ritirati. L'utente verrà avvertito mediante l'apposizione dell'adesivo di non conformità di cui al comma 9 del presente articolo, nel quale viene riportata la motivazione della mancata raccolta. Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana dovrà segnalare il fatto all'utente tramite la procedura di non conformità e l'utente verrà avvisato che potranno essere attivati sistemi di rilevazione per l'individuazione delle responsabilità.
- o) E' vietato conferire i rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente regolamento.
9. La procedura di non conformità prevede che in caso di erronea separazione delle frazioni di rifiuto, di conferimento in contenitori e/o sacchi non conformi, di esposizione di rifiuti frammisti e comunque, in qualsiasi altra circostanza che potrebbe compromettere il buon esito della differenziazione delle frazioni di rifiuto di che trattasi, il Gestore del Servizio di Igiene Urbana utilizzi un opportuno strumento di segnalazione delle "non conformità" riscontrate durante l'espletamento del servizio applicando l'adesivo "NON CONFORME" nel quale viene riportata la motivazione della mancata raccolta. L'operatore provvede poi a comunicare i dati dell'utente agli Uffici Comunali per i provvedimenti del caso.
10. In caso variazione di indirizzo di utenza all'interno del territorio del comune di Viadana, il kit già a disposizione dell'utente deve essere trasferito al nuovo domicilio.
11. In caso di cessazione dell'utenza, con conseguente cessazione della posizione relativa alla Tassa – Tariffa Rifiuti, l'utente è tenuto a riconsegnare al Soggetto Gestore i contenitori che compongono il kit della raccolta differenziata, perfettamente puliti ed integri, in condizioni tali da poter essere riutilizzato. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'addebito all'utente del costo di ogni singolo contenitore al prezzo di costo indicato nel piano finanziario per la gestione dei rifiuti e le relative somme verranno incassate con le modalità previste per la bollettazione / fatturazione e relativa riscossione coattiva della tassa / tariffa rifiuti.
12. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 15 – RACCOLTA DOMICILIARE DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE

Il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:

- la raccolta viene effettuata mediante bidoni idonei di colore verde;
- il bidone sarà dotato di apposito dispositivo (microchip del tipo only read) per il riconoscimento automatico che consenta al gestore di riconoscere i dati relativi al numero di svuotamenti, al codice utenza, la giornata di esecuzione del servizio e di codice alfanumerico presso-fuso sulla superficie esterna del contenitore;
- il mezzo di raccolta deve essere dotato di dispositivo di lettura dei microchip che segnali l'eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico (trasponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire una registrazione manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui al precedente comma;
- la raccolta viene effettuato con periodicità settimanale;
- La raccolta avverrà una sola volta durante il giorno fissato;

- l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
- la manutenzione straordinaria dei contenitori è a carico del Gestore del Servizio, mentre la loro pulizia resta in capo al singolo utente;
- la cura dei contenitori consegnati è a carico dell'utenza.

Art. 16 – RACCOLTA DOMICILIARE DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI

Il servizio di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti viene svolto con le seguenti modalità:

- I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di sacchi a perdere, chiusi, biodegradabili e compostabili e collocati all'interno di:
 - a) contenitori in plastica da 25 lt da esterno, di colore marrone, dotati di chiusura anti-randagismo per le utenze singole;
 - b) contenitori in plastica di colore marrone di varia volumetria per le attività di ristorazione in genere.
- la raccolta viene effettuata con periodicità bisettimanale;
- La raccolta avverrà una sola volta durante il giorno fissato.
- la manutenzione straordinaria dei contenitori è a carico del Gestore del Servizio di Igiene Urbana, mentre la loro pulizia resta in capo al singolo utente;
- la cura dei contenitori consegnati è a carico dell'utenza.

Art. 17 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Il Compostaggio domestico è una procedura che consente di eliminare la frazione organica dei rifiuti domestici riciclando la sostanza organica non più utile, per restituirla sotto forma di humus.
2. Il Comune di Viadana consente e favorisce il corretto auto-trattamento del rifiuto organico e del rifiuto vegetale mediante la pratica del compostaggio domestico della frazione umida e del verde, da parte delle sole utenze domestiche, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate:
 - Il compostaggio domestico può essere condotto con l'utilizzo diverse metodologie:
 - a. **Cassa di compostaggio e Concimaia:** una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'adeguata aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale
 - b. **Composter domestico:** un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente

creato allo scopo di favorire l'aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.

- E' possibile compostare
 - a. AVANZI DI CUCINA: residui provenienti dalla pulizia delle verdure, bucce, fondi di tè e caffè, gusci d'uovo, ecc;
 - b. SCARTI DEL GIARDINO E DELL'ORTO: legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, fiori appassiti, gambi, avanzi dell'orto, ecc.;
 - c. ALTRI MATERIALI BIODEGRADABILI: carta, tovaglioli e fazzoletti di carta, cartone, segatura e trucioli provenienti da legno non trattato, peli di animali domestici, capelli, gusci di frutta secca
 - Non è possibile compostare scarti di origine sintetica, materiali non biodegradabili o contaminati da sostanze tossiche, vetro, pile, tessuti anche quelli naturali (lana, cotone...) ma colorati con tinte sintetiche, vernici, solventi, oli minerali, manufatti con parti in plastica o metalli, legno verniciato o trattato, farmaci scaduti.
 - Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
 - Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario arrecando disturbo al vicinato.
 - Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare.
 - La pratica del compostaggio domestico deve essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché condivise.
 - Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte del personale del Comune di Viadana e/o di personale autorizzato dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana.
3. Il Comune di Viadana applica una specifica agevolazione sulla Tassa / Tariffa rifiuti, per la pratica del compostaggio domestico, così come disciplinata dal Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC – Sezione Tari, ed applicabile nel caso in cui l'utente rinunci al contenitore dell'organico per la raccolta domiciliare, scegliendo di praticare il compostaggio domestico.



4. Nel caso in cui l'utente voglia cimentarsi nella pratica del compostaggio domestico in modo continuo ma continuando nel contempo a conferire parte del rifiuto organico tramite il sistema della raccolta differenziata porta a porta, beneficerà di un'apposita riduzione sulla Tassa/Tariffa rifiuti, così come disciplinata dal Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC – Sezione Tari, di misura tuttavia, ridotta rispetto alla specifica agevolazione di cui al comma precedente.
5. La richiesta della riduzione tariffaria comporterà il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte del personale del Comune di Viadana e/o di personale autorizzato dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana

Art. 18 - RACCOLTA DOMICILIARE CARTA E CARTONE

Il servizio di raccolta differenziata della carta, del cartone destinata a recupero viene svolto con le seguenti modalità:

- **Utenze domestiche:** tramite contenitori rigidi da circa 50 litri in plastica o tipo paper box e/o confezionata in scatoloni o pacchi legati con lo spago.
- **Utenze Non Domestiche:** tramite n.1 contenitore da 360 lt. Nel caso di grandi quantità per le quali il conferimento settimanale tramite n.1 contenitore da 360 lt. non risulti sufficiente, le utenze non domestiche devono conferire direttamente presso il centro di raccolta;
- La raccolta verrà effettuata con frequenza settimanale.
- La raccolta avverrà una sola volta durante il giorno fissato.
- Carta e Cartone potranno essere sempre conferite direttamente dagli utenti presso il centro di raccolta di via dei Pioppi negli orari di apertura.
- la manutenzione straordinaria dei contenitori è a carico del Gestore del Servizio di Igiene Urbana, mentre la loro pulizia resta in capo al singolo utente;
- la cura dei contenitori consegnati è a carico dell'utenza.

Art. 19 - RACCOLTA DOMICILIARE DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Il servizio di raccolta differenziata delle bottiglie, contenitori ed imballi in plastica, meglio specificati nell'apposito allegato all'Accordo Nazione ANCI/Conai da destinare al recupero, viene svolto con le seguenti modalità:

- **Utenze domestiche:** tramite sacchi in polietilene di colore giallo da 100 litri.
- **Utenze Non Domestiche:** tramite sacchi in polietilene di colore giallo da 100 litri o sacchi semitrasparenti. Nel caso di grandi quantità che richieda il conferimento settimanale di oltre 4 sacchi, le utenze non domestiche devono conferire direttamente presso il centro di raccolta;
- La raccolta verrà effettuata con frequenza settimanale.
- La raccolta avverrà una sola volta durante il giorno fissato.
- Gli imballaggi in plastica potranno essere sempre conferiti direttamente dagli utenti presso



il centro raccolta di via dei Pioppi negli orari di apertura.

Art. 20 - RACCOLTA DOMICILIARE DEL VETRO, LATTINE IN ALLUMINIO E IMBALLAGGI METALLICI

Il servizio di raccolta del vetro, lattine in alluminio e imballaggi metallici da destinare al recupero, viene svolto con le seguenti modalità:

- **Utenze domestiche:** tramite contenitori in polietilene, di colore blu, da 35 lt.
- **Utenze Non Domestiche** tramite contenitori in polietilene, di colore blu, da 35 lt. Nel caso di grandi quantità prevista la possibilità di utilizzare un bidone da 360 lt. Se il conferimento settimanale tramite n.1 contenitore da 360 lt. non risulti sufficiente, le utenze non domestiche devono conferire direttamente presso il centro di raccolta
- La raccolta verrà effettuata con frequenza settimanale.
- La raccolta avverrà una sola volta durante il giorno fissato.
- Vetro, lattine in alluminio e imballaggi metallici potranno essere sempre conferiti direttamente dagli utenti presso il centro raccolta di via dei Pioppi negli orari di apertura.
- la manutenzione straordinaria dei contenitori è a carico del Gestore del Servizio di Igiene Urbana, mentre la loro pulizia resta in capo al singolo utente;
- la cura dei contenitori consegnati è a carico dell'utenza.

Art. 21 - RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI VEGETALI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:

- a) E' previsto come servizio domiciliare gratuito mediante raccolta porta a porta.
- b) I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze a mezzo di contenitori di colore nero da 240 lt. Ogni utente che ne farà richiesta avrà diritto gratuitamente a n.1 contenitori: l'utente si considererà automaticamente prenotato al servizio, senza obbligo di chiamata. L'utente potrà richiedere la fornitura di più contenitori, di cui solo il primo gratuito.
- c) Per i cittadini residenti in condomini la richiesta per il bidone dovrà essere presentata dall'Amministratore; nel caso di assenza di amministratore la domanda dovrà essere presentata da un condomino delegato per conto degli altri condomini.
- d) La raccolta verrà effettuata con frequenza settimanale dal 1 marzo al 30 novembre di ciascun anno.
- e) La raccolta avverrà una sola volta durante il giorno fissato.
- f) Nel bidone da 240 litri possono essere conferiti "sfalci d'erba, fiori recisi e piante domestiche, residui dell'orto, fogliame, piccole ramaglie di potatura alberi e siepi.
- g) Gli scarti devono essere introdotti sfusi nei contenitori, senza utilizzare sacchetti, e privi di terra, sassi, vasi o sottovasi. La presenza di sacchetti o altri rifiuti non autorizzati sarà motivo di mancato svuotamento.
- h) Gli scarti non devono essere eccessivamente compattati, per non ostacolare lo svuotamento e per non danneggiare il contenitore stesso.
- i) Le ramaglie in fascine di lunghezza massima di 1,20 metri e peso inferiore ai 15 kg ciascuna

potranno essere conferite ben legate a fianco del bidone.

- j) L'attivazione e l'esercizio continuativo del servizio domiciliare del verde, tramite apposito contenitore, comporta la possibilità di una riduzione percentuale dell'importo della Tassa / Tariffa Rifiuti (non cumulabile con la riduzione applicata al compostaggio domestico), secondo le modalità stabilite dai regolamenti tributari.
 - k) Gli utenti non in regola con i pagamenti pregressi del tributo o della tariffa rifiuti verranno esclusi dalla fornitura gratuita del contenitore per la raccolta dei rifiuti vegetali.
 - l) I rifiuti vegetali potranno essere sempre conferiti direttamente dagli utenti presso il centro raccolta di via dei Pioppi negli orari di apertura.
 - m) la manutenzione straordinaria dei contenitori è a carico del Gestore del Servizio di Igiene Urbana, mentre la loro pulizia resta in capo al singolo utente;
 - n) la cura dei contenitori consegnati è a carico dell'utenza.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

Art. 22 - RACCOLTA INGOMBRANTI

- 1. I rifiuti ingombranti sono i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che a causa del loro eccessivo peso o volume non possono essere conferiti nei bidoni per la raccolta del rifiuto indifferenziato.
- 2. La raccolta degli ingombranti viene effettuata il 1° giovedì del mese con Prenotazione telefonica o su portale web entro il 1° lunedì del mese al numero individuato dal gestore o mediante portale WEB.
- 3. La prenotazione dovrà indicare materiali, dimensioni, peso e numero di pezzi.
- 4. E' consentita la prenotazione di un numero massimo mensile di 3 pezzi per utenza.
- 5. I rifiuti ingombranti potranno essere sempre conferiti direttamente dagli utenti presso il centro raccolta di via dei Pioppi negli orari di apertura.
- 6. In caso di attivazione del "centro del riutilizzo" adiacente o all'interno al CdR si applicano le disposizioni degli allegati 2 e 3 del presente regolamento.
- 7. I rifiuti ingombranti dovranno essere esposti da parte delle utenze dopo le ore 19,00 del giorno antecedente la raccolta e prima delle ore 4,00 del giorno dedicato.

Art. 23 - RACCOLTA PILE

- 1. Il servizio viene svolto su tutto il territorio Comunale e prevede il posizionamento e lo svuotamento dei contenitori appositi presenti presso edifici scolastici, negozi di elettrodomestici, supermercati, gioiellerie e fotografi.
- 2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire e modificare il numero e la posizione dei contenitori sul territorio comunale
- 3. La raccolta sarà da attuarsi con frequenza mensile da un operatore dotato di apposito automezzo autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi.



4. Le pile potranno essere sempre conferite direttamente dagli utenti presso il centro raccolta di via dei Pioppi negli orari di apertura.

Art. 24 - RACCOLTA FARMACI SCADUTI

1. Il servizio viene svolto su tutto il territorio Comunale e prevede il posizionamento e lo svuotamento dei contenitori appositi presenti presso le farmacie comunali e private e la sede locale ATS Valpadana.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire e modificare il numero e la posizione dei contenitori sul territorio comunale
3. La raccolta viene effettuata con frequenza mensile da un operatore dotato di apposito automezzo autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi.
4. I farmaci potranno essere sempre conferiti direttamente dagli utenti presso il centro raccolta di via dei Pioppi negli orari di apertura.

Art. 25 - RACCOLTA INDUMENTI USATI

1. Il servizio di raccolta indumenti usati viene effettuato esclusivamente presso il centro di raccolta di Via dei Pioppi negli orari di apertura, mediante contenitori idonei posizionati nella zona coperta.
2. Nel caso siano rinvenuti contenitori non autorizzati per tale raccolta nel territorio comunale, il Gestore del Servizio di Igiene Urbana deve provvedere ad avvisare l'ufficio competente per procedere alla rimozione degli stessi.

Art. 26 - RACCOLTA OLI VEGETALI E OLI ESAUSTI

1. Oggetto del servizio è la raccolta, tramite contenitori, di oli e grassi di origine animale/ vegetale (olio di friggitura) e oli minerali esausti (oli esausti per motori di automezzi) prodotti dalle utenze.
2. L'olio animale/vegetale o minerale viene conferito da parte degli utenti presso il centro di raccolta negli orari di apertura al pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere il posizionamento e lo svuotamento di appositi contenitori nell'ambito del territorio comunale.

Art. 27 - RACCOLTA LEGNO

1. Oggetto del servizio è la raccolta di scarti in legno prodotti dalle utenze.
2. Il legno viene conferito da parte degli utenti presso il centro di raccolta negli orari di apertura al pubblico.

Art. 28 - RACCOLTA METALLO

1. Oggetto del servizio è la raccolta di scarti in metallo prodotti dalle utenze.
2. Il metallo viene conferito da parte degli utenti presso il centro di raccolta negli orari di apertura al pubblico.

Art. 29 - RACCOLTA TONER

1. Oggetto del servizio è la raccolta di toner o cartucce esauste per stampanti conferiti dalle utenze.
2. I toner vengono conferiti da parte degli utenti presso il centro di raccolta negli orari di apertura al pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prevedere il posizionamento e lo svuotamento di appositi contenitori nell'ambito del territorio comunale.

Art. 30 - RACCOLTA INERTI

1. Oggetto del servizio è la raccolta di inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, e comunque nei limiti indicati all'art. 14 comma 2.
2. Il conferimento può avvenire presso il centro di raccolta comunale o altro centro di raccolta autorizzato.

Art. 31 - LAMPADE E TUBI CATODICI, BATTERIE, PRODOTTI E RELATIVI CONTENITORI ETICHETTATI CON IL SIMBOLO "T" O "F"

1. Oggetto del servizio è la raccolta di lampade e tubi catodici, batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F"
2. I prodotti di cui al comma 1 vengono conferiti da parte degli utenti presso il centro di raccolta negli orari di apertura al pubblico.

Art. 32 - RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

1. Oggetto del servizio è la raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti dalle utenze domestiche.
2. Sono RAEE quegli oggetti che, per funzionare correttamente, dipendono da correnti elettriche (sia dalle spine elettriche che dalle batterie).
3. I RAEE domestici sono raccolti in 5 raggruppamenti che corrispondono ai contenitori in cui gettarli quando ci si reca al centro di raccolta comunale
 - R1: Freddo e clima (frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc);
 - R2: Grandi Bianchi (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cappe, forni, ecc.)
 - R3: TV e Monitor (TV, schermi a tubo catodico, LCD o plasma);
 - R4: Piccoli Elettrodomestici (ferro da stiro, aspirapolvere, frullatore, ventilatore, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, ecc.);
 - R5: Sorgenti Luminose (lampadine a basso consumo, lampade e led, lampade a neon, lampade fluorescenti, ecc.)
4. I RAEE possono essere conferiti, da parte delle utenze domestiche, presso il centro di raccolta negli orari di apertura al pubblico; oppure per i rifiuti di grandi dimensioni è possibile usufruire del servizio di ritiro a domicilio secondo quanto previsto dall'Art. 22 - raccolta ingombranti.

Art. 33 - RIFIUTI CIMITERIALI

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti nei cimiteri segue modalità differenti a seconda della tipologia di rifiuti prodotti e precisamente:
 - a) I rifiuti costituiti da carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini e per i rifiuti derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio nell'ambito cimiteriale: il servizio verrà effettuato tramite contenitori carrabili posizionati nell'area cimiteriale ed i rifiuti dovranno seguire le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, garantendo la raccolta separata ed avvio al recupero delle frazioni valorizzabili;
 - b) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, rifiuti costituiti da parti metalliche, assi e resti lignei, avanzi di indumenti imbottiture e similari dovranno essere raccolti separatamente dai rifiuti di cui al punto a)
2. Il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle attività di esumazione ed estumulazione viene effettuato mediante il posizionamento di appositi sacchi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" da avviare al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.

Art. 34 - CONTENITORI PORTARIFIUTI (CESTINI)

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate, il Gestore del Servizio di Igiene Urbana provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti (cestini).
2. Il Gestore provvede al periodico svuotamento e pulizia dei contenitori portarifiuti (cestini), secondo quanto definito dal contratto di affidamento del servizio.
3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite e pertanto, è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.
4. E' vietato introdurre borse e/o sacchi di rifiuti o depositarli all'esterno degli stessi.
5. L'utente deve conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata.
6. È vietato altresì spostare, manomettere, rompere o insudiciare i cestini portarifiuti, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione.
7. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO IV

INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI

Art. 35 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL RECUPERO DI MATERIALI RIUTILIZZABILI

Il Comune di Viadana promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune d'intesa con il Gestore del Servizio di Igiene Urbana promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata cui al D.Lgs n. 152/2006, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del Consorzio Nazionale Imballaggi.

Art. 36 - RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI

Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Art. 37 - OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- alla rimozione dei rifiuti abbandonati in luoghi pubblici o aperti al pubblico ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- ad inoltrare annualmente al Gestore del Servizio di Igiene Urbana un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

Art. 38 - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Il Centro di raccolta comunale è strutturato in modo tale da poter ricevere i rifiuti prodotti sul territorio comunale da utenti soggetti a tassa / tariffa rifiuti. Il Centro di raccolta è regolato dall'allegato 1 del presente regolamento contenente le norme di accesso al centro di raccolta del Comune di Viadana.

Art. 39 - CENTRO DEL RIUSO

All'interno del Centro di Raccolta Comunale può essere istituito il Centro del riuso, strutturato in modo tale da poter ricevere beni che vengono conferiti come merce riutilizzabile da parte degli utenti soggetti a tassa / tariffa rifiuti. Il Centro del Riuso è regolato dall'allegato 2 del presente regolamento contenente la disciplina del centro del riuso del Comune di Viadana – Magazzino



del Riuso.

Art. 40 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Il sistema di raccolta nel Comune di Viadana è di tipo "domiciliare" o "porta a porta".
2. La raccolta differenziata viene effettuata nelle modalità descritte al precedente TITOLO III del presente regolamento.
3. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi. In tal caso il Gestore del Servizio di Igiene Urbana è tenuto a proporre al Comune le nuove modalità di raccolta e, ottenuto il consenso, è tenuto a promuovere opportune campagne divulgative informando l'utenza sulle modifiche intervenute.

Art. 41 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE DELL'UTENZA

1. Al fine di incentivare la raccolta differenziata, dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
 - tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
 - finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
 - destinazioni delle frazioni recuperate;
 - obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti.
2. In particolar modo ciò potrà avvenire:
 - mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta;
 - mediante comunicati stampa;
 - mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
 - mediante campagne di sensibilizzazione rivolta ai cittadini ed iniziative di educazione da programmare con gli istituti scolastici presenti sul territorio;
 - mediante informazioni sul sito internet del Comune e del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
 - mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.
3. Il Gestore del Servizio di Igiene Urbana è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.

Art. 42 - INCENTIVI

Al fine di incentivare le raccolte differenziate dei materiali, è possibile prevedere appositi incentivi e sistemi premianti per le utenze così come disciplinati dall' ALLEGATO 3 del Regolamento Comunale di Igiene Urbana - DISCIPLINA DELLE PREMIALITA' IN MATERIA DI SERVIZIO DI IGIENE URBANA.

Art. 43 - RACCOLTA DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta



di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previo parere dell'ente gestore ed assenso del Comune.

2. Il Comune di Viadana può istituire servizi di vigilanza ambientale volontaria a tutela del territorio REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale, anche individuandolo figure particolari come l'Ispettore Ambientale Volontario Comunale.

Art. 44 - MODALITÀ PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI DA IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI CHE INTENDANO AFFIDARE AL SERVIZIO PUBBLICO LO SPECIFICO RIFIUTO RECUPERABILE

1. L'Amministrazione Comunale tramite il Gestore del Servizio di Igiene Urbana si impegna nella ricerca e nella attivazione della raccolta e del trasporto di particolari tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani per cui risulta possibile e conveniente il recupero
2. E' consentito il conferimento presso il Centro di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti speciali assimilabili purché questo non comporti maggiori oneri a carico del servizio.

TITOLO V

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 45 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

I servizi inerenti la raccolta, l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art. 4 punto A.8 del presente Regolamento, sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante il Gestore del Servizio di Igiene Urbana.

Art. 46- AREA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Le aree e le strade interessate da tale servizio sono stabilite all'interno della relazione allegata al Piano finanziario approvato annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 47 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, vengono stabilite dal contratto tra il Comune di Viadana e il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, nel rispetto delle disposizioni e dei principi generali del presente regolamento e del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Art. 48 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Le imprese che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico sono tenute, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e



infrastrutture di qualsiasi tipo.

3. Chiunque effettui comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.).
4. Nel caso di mancata esecuzione interviene l'Amministrazione Comunale e/o il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta.
5. . In ogni caso è vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
6. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

Art. 49 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DEFISSIONE MANIFESTI

1. Chiunque effettui operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune e/o dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 50 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario è obbligato in solido con chi abbia la disponibilità del terreno e con chi abbia effettuato lo scarico dei rifiuti alla rimozione e conferimento dei rifiuti abusivamente immessi nonché alla riduzione in pristino dei luoghi.
3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative ambientali vigenti.

Art. 51 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti:



- a far pervenire al Comune e al Gestore del servizio di Igiene Urbana, almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il programma delle iniziative e l'indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;
 - a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree utilizzate, o direttamente o mediante convenzione con il Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
 - a conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell'area utilizzata negli appositi contenitori preventivamente richiesti al Gestore del servizio di Igiene Urbana, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2. Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, le operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull'area utilizzata, saranno effettuate dal Gestore del Servizio di Igiene Urbana sulla base del contratto di servizio.
 3. In occasione di manifestazioni caratterizzate dalla presenza di banchi o stand, per il corretto conferimento dei rifiuti prodotti da parte dei visitatori di rifiuti quali cartacce, imballaggi, piccoli residui alimentari, ecc., per completare la dotazione di contenitori messi a disposizione delle manifestazioni, il Comune di Viadana, tramite il Gestore del Servizio di Igiene Urbana, provvede al posizionamento lungo i percorsi di affluenza dei visitatori di appositi contenitori in cartone tipo "ecobox" usa e getta.

Art. 52 - LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, sulla base delle disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 53 - PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.
2. Al termine delle attività quotidiane l'area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori / sacchi e nelle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale.



3. E' vietato il conferimento dei rifiuti prodotti durante l'attività, nei cestini portarifiuti stradali.
4. E' vietato il conferimento dei rifiuti non prodotti direttamente sull'area mercatale del Comune di Viadana.

Art. 54 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti pertinenti all'area, sulla base delle disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
2. Tali rifiuti, per effetto della concessione, sono ad ogni effetto "rifiuti dell'utenza non domestica" e dovranno essere conferiti al servizio di raccolta secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 55 – DEIEZIONI CANINE

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi, sulla base delle disposizioni del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
2. Il Comune di Viadana, in collaborazione del Gestore del servizio di Igiene Urbana, mette a disposizione degli utenti appositi contenitori stradali per la raccolta delle deiezioni canine, di colore rosso e recante il disegno stilizzato di un cane, chiusi con un coperchio per prevenire la fuoriuscita di odori sgradevoli e - per facilitare le operazioni di raccolta e smaltimento - sono dotati di un dispenser per l'erogazione dei sacchetti in plastica, riservati a coloro che utilizzano il servizio.
3. Il Gestore provvede al periodico svuotamento e pulizia dei contenitori per le deiezioni canine, secondo quanto definito dal contratto di affidamento del servizio
4. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere le deiezioni canine e pertanto, è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto.
5. E' vietato introdurre borse e/o sacchi di rifiuti o depositarli all'esterno degli stessi.
6. È vietato altresì spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori per le deiezioni canine, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'amministrazione.
7. E' vietato utilizzare i sacchetti in plastica riservati a coloro che utilizzano il servizio per finalità diverse alla raccolta delle deiezioni canine.



TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 56 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Locale, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 57 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI REGOLAMENTI

1. Il Regolamento del Servizio di Igiene Urbana, entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. Il Regolamento Comunale relativo al Servizio di igiene urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 116 del 06.10.2008 ed in vigore dal 01.01.2009 è abrogato a far data dal 1° gennaio 2019.